



COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO

Piazza Venanzio Gabriotti 1
06012 Città di Castello (Perugia)
C. F. 00372420547

Tel. 07585291, Fax 0758529216
Internet: www.cdcnet.net
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it

Ordinanza Sindacale Numero 344 del 26/05/2020

Oggetto : MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19 - ORARIO DI CHIUSURA ANTICIPATA PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITÀ ASSIMILATE. RETTIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 341 DEL 25 MAGGIO 2020.

Proponente : UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA

Settore: SETTORE AFFARI GENERALI - CULTURA - PERSONALE - ECONOMICO

Redattore: Mesce Elena

Responsabile del Procedimento : Dott.ssa Gigliola Del Gaia

Dirigente: Dott.ssa Gigliola Del Gaia



Ordinanza Sindacale Numero 344 del 26/05/2020

Oggetto: Misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19 - Orario di chiusura anticipata pubblici esercizi e attività assimilate. Rettifica Ordinanza Sindacale n. 341 del 25 maggio 2020.

IL SINDACO

VISTO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID19 un'emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio, 25 febbraio, 1 marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo, 25 marzo, 1 aprile, 10 aprile e 26 aprile 2020;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 con annesse, all'Allegato 17, Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020;

VISTE le Ordinanze della Presidente della Giunta regionale 25/2020 e 27/2020 con i relativi allegati;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

RILEVATO che nel fine settimana appena trascorso le Forze dell'Ordine locali, durante i controlli nell'area del centro storico, hanno riscontrato numerosi assembramenti, in particolare di giovani, che sono soliti riunirsi nei pressi dei bar e dei locali aperti in orario serale, dando luogo al fenomeno della "movida";

CONSIDERATO inoltre che le attività artigianali di pizzerie al taglio, kebab, piadinerie, paninoteche, gelaterie, pasticcerie, nonché la vendita di bevande connesse alle predette attività, sono assimilabili a quelle indicate alle lettere u) e v) dell'art. 1 c. 2 del vigente D.L. 19 del 25/03/2020;

EVIDENZIATO che è necessario, a tutela della salute pubblica scongiurare i concreti rischi di una nuova diffusione dei contagi collegati alle descritte condotte, peraltro nell'attuale fase di aumentata mobilità e di una maggiore occasione di contatti sociali;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, per le suindicate motivazioni adottare un provvedimento sindacale per ridurre le occasioni di assembramento limitando gli orari di apertura dei pubblici esercizi e attività assimilate, nonché, per motivi di tutela della salute pubblica e per ragioni di ordine e sicurezza pubblica;

RICHIAMATA la precedente Ordinanza Sindacale n. 341 del 25 maggio 2020 in cui era stato stabilito al punto 1) che "ai titolari delle attività artigianali, delle attività commerciali in sede



fissa e su aree pubbliche, delle attività di vendita a mezzo distributori automatici nonché dei pubblici esercizi e di tutti gli esercizi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, operanti all'interno di tutto il territorio comunale la chiusura dalle ore 23,30 fino alle ore 06,00 del giorno successivo, dalla data odierna e fino al 07/06/2020 compreso" e al punto 2) "è vietato, nei suddetti orari (dalle 23,30 alle 06,00), la vendita e il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché l'utilizzo di contenitori in vetro ed alluminio, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico dalle ore 23,30 fino alle ore 06,00 del giorno successivo, dalla data odierna e fino al 07/06/2020";

RITENUTO opportuno di dover modificare l'ordinanza al punto 1) come segue "...omissis...la chiusura dalle ore 23,30 fino alle ore 05,00 del giorno successivo, dalla data odierna e fino al 31/05/2020 compreso" e al punto 2) "è vietato, nei suddetti orari (dalle 23,30 alle 05,00), la vendita e il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché l'utilizzo di contenitori in vetro ed alluminio, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico dalle ore 23,30 fino alle ore 05,00 del giorno successivo, dalla data odierna e fino al 31/05/2020;

ORDINA

- 1) l'Ordinanza n. 341 del 25 maggio 2020 è così modificata: la fascia oraria di chiusura è stabilita dalle ore 23,30 fino alle ore 05,00 del giorno successivo; il termine di scadenza dell'ordinanza è stabilito al 31/05/2020. Fermo il resto.

DISPONE

- 1) di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento, immediatamente esecutivo, mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito web istituzionale del Comune;
- 2) d'incaricare le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- 3) che le misure sopra indicate potranno essere interrotte in base alle necessità che potranno sorgere nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza;
- 4) che copia della presente ordinanza venga trasmessa a: Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Perugia; Comando di Polizia Municipale del Comune di Città di Castello; Altre Forze dell'ordine del territorio;

AVVERTE

- 1) che le violazioni alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 del Codice Penale, saranno punite ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19;
- 2) che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Perugia entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.



COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO

Piazza Venanzio Gabriotti 1
06012 Città di Castello (Perugia)
C. F. 00372420547

Tel. 07585291, Fax 0758529216
Internet: www.cdcnet.net
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it

Città di Castello, 26/05/2020

Il Sindaco
Luciano Bacchetta / INFOCERT SPA

firmato digitalmente